



CITTA' DI POTENZA

U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO UFFICIO SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE

O g g e t t o: **MODIFICHE “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE “**

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA di DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 8 delle vigenti “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”, di cui all'Elaborato”2”, approvato, in “ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.114/”98 E DELLA LEGGE REGIONALE N.19/”99”, con Delibera di Consiglio Comunale n.27/2001, rubricato “POSTEGGI TEMPORANEI”, di seguito in stralcio riportato *1.In occasione di manifestazioni o eventi configurabili quali riunioni straordinarie di persone, per la vendita di particolari e limitati prodotti in occasione di festività o ricorrenze religiose,.....e per campagne tradizionali di prodotti ortofrutticoli stagionali, possono essere rilasciate concessioni di posteggi temporaneiper l'esercizio del commercio su aree pubbliche.*

2. I posteggi temporaneidevono riguardare esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita dei seguenti prodotti:

- a) omissis;*
- b) omissis;*
- c) omissis*
- d) omissis*
- e) omissis*
- f) caldarroste*
- g) uva da vino;*
- h) pomodori per conserve*
- i) angurie e meloni;*
- J) omissis;*

CONSIDERATO che sono state presentate, reiteratamente, da parte delle Associazioni di categoria e da parte di singoli operatori, richieste finalizzate ad estendere la tipologia dei prodotti ortofrutticoli stagionali, indicati nel citato art.8, aggiungendo, alle campagne tradizionali di vendita di prodotti stagionali, la vendita stagionale degli “agrumi”;

RITENUTO opportuno, per incentivare l'attività economica degli operatori di commercio su aree pubbliche titolari di posteggi temporanei e per offrire all'utenza la prosecuzione del servizio per un periodo più ampio, modificare l'art. 8 delle “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” aggiungendo gli “agrumi” all'elenco dei prodotti da vendere in occasione del rilascio delle concessioni di suolo pubblico temporanee;

VISTO il comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998, rubricato “*Esercizio dell'attività*” del Titolo X del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., intitolato “**COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**” *“Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività.....”* ed il successivo comma 16 dello stesso articolo che recita:” *Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico,storico,artistico e ambientali nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità,di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse* “;

VISTO l'art. 31 della L.R. BASILICATA n. 19/1999, come modificato e sostituito dall'art. 26 della L.R. BASILICATA n. 23/2008:” *1.La vendita in forma itinerante può essere effettuata nelle aree non espressamente interdette dal comune. Non è consentita la sosta nello stesso punto per più di un 'ora.Le soste possono essere fatte in punti che distano tra loro almeno trecento metri,fatta salva una diversa disposizione del Comune.. E' fatto divieto allo stesso operatore di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. Il Comune può, ai fini di non determinare intralcio alla ordinaria viabilità ed al traffico, individuare specifiche aree ove favorire la sosta degli operatori di che trattasi;dette aree non si configurano in alcun modo come posteggi.*

Omissis ”;

VISTO l'art. 9 delle citate “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” - Elaborato”2”- approvato, in “ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.114/”98 E DELLA LEGGE REGIONALE N.19/1999”, con Delibera di Consiglio Comunale n.27/2001, rubricato (COMMERCIO ITINERANTE)

che di seguito si riporta: "1. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un' ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro 300 metri.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel centro storico e nell'area del centro urbano riportata nell'allegata Tavola 1.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi.";

CONSIDERATO l'orientamento legislativo successivo alla Direttiva Comunitaria 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e al D.Lgs. 26 marzo 2010, 59, che ha recepito la predetta direttiva, improntato alla liberalizzazione delle attività economiche, alla libera concorrenza ed all'estrema limitazione dei divieti e delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche;

VISTO in particolare l'art. 3 comma 1 del D.L. n.138/2011 conv. con modificazioni dalla L. n. 148/2011 rubricato "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche", inserito nel titolo "LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO", che di seguito in stralcio si riporta "Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge" ed il successivo comma 7 "Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza.." ed ancora il comma 9 dello stesso articolo che definisce "restrizione" non consentita, e quindi da disapplicare, la disposizione che comporti omissis "c) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica";

VISTO, altresì, il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 1/2012 conv., con modif., dalla L.27/2012 e rubricato "Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi alle imprese": " sono abrogate b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche "...ed il comma 2 "Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri e condizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo..... ed ammettono solo i limiti..... necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico.....";

RITENUTO opportuno, alla luce del citato orientamento normativo e della specifica legislazione sopra riportata, modificare la citata normativa comunale, in relazione a quanto disposto dall'art. 9 delle "NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE", in attuazione del comma 15 e del comma 16 dell' art. 28 del D.Lgs. 114/98, id est nella definizione dei limiti territoriali del commercio itinerante nel territorio cittadino e dell'esercizio delle sue modalità;

RITENUTO opportuno procedere all'adeguamento della predetta normativa comunale, secondo le indicazioni della normativa comunitaria e nazionale, ma anche nel rispetto dei limiti necessari alla salvaguardia dei citati valori della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale e della sicurezza e così da evitare possibili contrasti con l'utilità sociale e l'ordine pubblico;

CONSIDERATO l'esito dei lavori del Tavolo Tecnico, composto dagli uffici interessati per competenza (Attività Produttive, Mobilità e Polizia Locale), che ha valutato il territorio cittadino ai fini dell'ampliamento del territorio non interdetto al commercio itinerante e delle modalità di esercizio della relativa attività, contemperando i principi di liberalizzazione delle attività economiche e della libertà d'impresa con i valori comunitari da salvaguardare;

RITENUTO, a tutela dei valori della salute, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e per motivi di viabilità e traffico (comma 16 art. 28 D.Lgs. 114/1998), opportuno confermare l'interdizione al commercio itinerante del Centro Storico e dell'anello stradale adiacente allo stesso;

RITENUTO, altresì, opportuno, estendere il territorio in cui consentito il commercio itinerante, non escludendo, però, dallo stesso, l'intera area del centro urbano, ma aggiungendo, alle aree extra urbane già non interdette, le aree cittadine che si trovano a valle della linea ferroviaria cittadina, rappresentate nella Planimetria (area tratteggiata in chiaro) riportata nell'Allegato A del presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, modificativa e sostitutiva della Tavola 1 del vigente Regolamento, non congestionate dal traffico cittadino e prive di elementi di pregio artistico ed archeologico da salvaguardare;

RITENUTO, inoltre, opportuno, in ottemperanza del sopra citato art. 3 del D.L. 138/2011, abrogare il divieto dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi, perchè in contrasto palese con il tenore letterale del comma 7 dello stesso articolo e perchè "restrizione" non consentita ai sensi del successivo e sopra riportato comma 9 ;

RITENUTO, invece, opportuno a salvaguardia del patrimonio artistico e culturale cittadino e della sicurezza urbana, nonchè per non creare possibili contrasti con l'utilità sociale, disporre che l'esercizio del commercio in forma itinerante sia vietato ad una distanza inferiore a 100 metri dai luoghi di culto, dalle scuole di ogni ordine e grado e dai plessi sanitari;

RITENUTO opportuno approvare le modifiche dell'art. 8 e 9 delle "NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" Elaborato "2" approvato con D.C.C. n. 27/2001, espone in premessa e riportate nel testo allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento, con annessa cartografia, a farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO del parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente;

VISTI

il D.lgs. 167/2000;

la L. 241/90 e s.m.i.;

il D.Lgs. 114/98;

il D.Lgs. 59/2010;

il D.L. n.138/2011 conv., con modif. dalla L. 148/2011

il D.L. 1/2012 conv., con modif. dalla L.27/2012

la L.R. Basilicata 19/1999 e s.m.i.

la D.C.C. n.27/2001

lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- di approvare il testo allegato recante “MODIFICHE DELLE “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ” (*ALLEGATO A MODIFICHE*) con annessa Planimetria (*ALLEGATO A TAVOLA COMMERCIO ITINERANTE*), a farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere, per il seguito di competenza, la presente deliberazione, all'Ufficio Suap Attività Produttive dell'U.D. “ASSETTO DEL TERRITORIO”, all'U.D.” POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE”, all'URP e all'Ufficio Stampa dell'U.D. “SERVIZI ISTITUZIONALI”.

IL DIRIGENTE

Ing. Mario RESTAINO

IL SINDACO

Ing. Dario DE LUCA

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente **parere**:

Potenza, 05.12.2018

IL DIRIGENTE

Ing. Mario RESTAINO

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente **parere**:

Potenza, 05.12.2018

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Carmela Gerardi

ALLEGATO A MODIFICHE
MODIFICHE DELLE “NORME COMUNALI PER
IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” Elaborato “2”
approvate con D.C.C. 27/2001

ART. 1
(POSTEGGI TEMPORANEI)

L'art. 8 delle “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” è così modificato e sostituito:

“1. In occasione di manifestazioni o eventi configurabili quali riunioni straordinarie di persone, per la vendita di particolari e limitati prodotti in occasione di festività o ricorrenze religiose, per soddisfare specifiche esigenze nei rioni e nelle contrade, e per campagne tradizionali di prodotti ortofrutticoli stagionali, possono essere rilasciate concessioni di posteggi temporanei esclusivamente a soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. I posteggi temporanei possono essere individuati in tutto il territorio comunale e devono riguardare esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita dei seguenti prodotti:

- a) fiori, ceri e lumini;
- b) frutta secca e dolci;
- c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita;
- d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
- e) bassa bigiotteria;
- f) caldarroste;
- g) uva da vino,
- h) pomodori per conserve,
- i) angurie e meloni;
- j) agrumi**
- k) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività.

3. **L'Ufficio Suap Attività Produttive**, di concerto con la **Polizia Locale**, predisponde entro il 30 Gennaio di ogni anno il calendario annuale delle manifestazioni, tenendo conto delle richieste e delle proposte delle eventuali associazioni o comitati promotori delle stesse.

4. Sulla base del calendario annuale, i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presentano **al Suap** l'istanza di assegnazione dei posteggi temporanei.

5. Le istanze di assegnazione devono essere presentate per ogni singola manifestazione.

6. Le istanze devono pervenire almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

7. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base del maggior numero di frequenze effettive alla manifestazione, qualora la stessa venga riproposta per più anni, e se compatibile con i tempi di svolgimento della stessa, con le modalità previste per le fiere.

8. L'Ufficio Suap Attività Produttive, previa acquisizione dei pareri della Polizia Locale e degli Uffici interessati per competenza, provvede all'assegnazione dei posteggi tenendo conto di non arrecare intralcio alla viabilità ed alla circolazione veicolare e pedonale.

9. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento delle singole manifestazioni con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.”

ART. 2 (COMMERCIO ITINERANTE)

L'art. 9 delle “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE “ è così modificato e sostituito:

“1. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un’ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 300 metri.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel centro storico e nell’area del centro urbano riportata nell’allegata planimetria (area tratteggiata in scuro), denominata “ALLEGATO A TAVOLA COMMERCIO ITINERANTE”.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dai luoghi di culto, dalle scuole di ogni ordine e grado e dai plessi sanitari.”